

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1973

Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 della nostra Costituzione stabilisce che « la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili ».

La disciplina legislativa per garantire questa libertà è affidata ad alcune norme dei vigenti codici penale e di procedura penale che ovviamente non possono essere in sintonia con il precetto costituzionale sia per l'epoca nella quale furono formulate sia per i principi autoritari che le ispirano.

Da queste carenze sono sorte quelle lacune di comportamento che anche recentemente hanno suscitato clamorose rivelazioni e hanno avuto vasta eco presso tutta l'opinione pubblica per lo scollamento che s'avvertiva tra l'esigenza di tutelare un diritto qualificato come « inviolabile » dalla Costituzione e la facilità, qualche volta degenerativa, con cui esso veniva violato anche in rapporto a nuove e moderne tecniche di intercettazione.

Gli stessi criteri di garanzia previsti dal codice si sono rivelati o insufficienti, perchè

puramente formali, o contraddittori, perchè privi di quel collegamento con altri diritti che la Costituzione ha previsto e che il legislatore ha recentemente, anche se frammentariamente, regolato in forme più armoniose con le garanzie costituzionali. Alcune recenti rimessioni di atti da parte di giudici di merito alla Corte costituzionale per risolvere il conflitto tra Costituzione e legge ordinaria sono il segno più evidente dell'urgenza di dare uno sbocco al problema prima che si verifichi un pericoloso vuoto legislativo.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione nasce da questa esigenza e non trascura, a nostro parere, la necessità di non indebolire i criteri di prevenzione e repressione dei reati in un quadro di limitazione del diritto che la Costituzione prevede e che la legge ordinaria non può ignorare suggerendo, però, le garanzie per impedire abusi o prevaricazioni.

Nella fase degli atti preliminari l'indagine sulle comunicazioni telefoniche per intercettarle o impedirle, se esistono seri indizi

che un reato è stato commesso o stia per essere commesso, è affidata secondo la disciplina del codice vigente agli ufficiali di polizia giudiziaria che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale, possono accedere agli uffici o impianti telefonici previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria più vicina.

La norma ha rivelato le sue carenze riducendo a pura forma l'autorizzazione e consentendo alla polizia accertamenti delicati che, incidendo nella sfera di un diritto costituzionalmente dichiarato inviolabile, meritano migliore protezione.

Di qui la necessità di una normativa che, come quella proposta, abroghi le disposizioni vigenti, limiti ai reati più gravi la possibilità delle intercettazioni, ponga tali operazioni sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e concentri presso questa ultima le cosiddette centrali d'ascolto, in modo da garantire che non si potranno verificare interferenze e distorsioni.

Tale normativa potrà organicamente entrare a far parte del nuovo codice di procedura penale, attualmente all'esame del Parlamento.

Altra necessità improcrastinabile è la modifica dell'articolo 617 del codice penale, la cui attuale disciplina non solo non è proporzionata al valore del diritto protetto, ma in pratica è del tutto inconsistente per i fini che la tutela si propone. Appare incongruo, infatti, che un diritto inviolabile previsto dalla Costituzione sia difeso solo se è

proposta querela, come se in mancanza di querela la violazione del diritto non sussistesse. È esigenza prioritaria ed insopprimibile dello Stato repubblicano tutelare con estremo rigore i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione perchè essi sono la base dello « Stato di diritto » e la fonte del rispetto che questo deve meritarsi da tutti i cittadini.

È sembrato giusto distinguere nella graduazione delle pene tra intercettazione e interruzione, la prima essendo di gran lunga più grave rispetto alla seconda.

Anche la rivelazione è stata depurata da quei condizionamenti che in pratica rendevano inutile la protezione accordata: il colpevole che abbia intercettato illegittimamente una comunicazione telefonica e poi l'abbia rivelata non può essere coperto dalla « giusta causa » o dal « non nocimento », che funzionerebbero da esimente per un fatto che in nessun modo può trovare giustificazione proprio perchè la Costituzione ha qualificato il diritto protetto « inviolabile ». E tale non sarebbe più un diritto, se colui che lo aggredisse non fosse punito quando avesse agito per « giusta causa » o non avesse arrecato « nocimento » all'offeso. L'incostituzionalità di questi condizionamenti è di chiarissima evidenza.

Con questo provvedimento riteniamo di rimuovere una delle cause di quello scollamento tra istituzioni e società che pesa sul progresso democratico del Paese, e perciò lo raccomandiamo alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi della Repubblica.

**Art. 2.**

Chiunque ascolta, registra o trasmette fraudolentemente con qualsiasi mezzo tecnico le parole pronunciate da altri in un luogo privato è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire un milione a cinque milioni. La stessa pena si applica a chi registra e divulga comunicazioni a lui dirette senza il consenso dell'interessato.

**Art. 3.**

Chiunque con mezzi fraudolenti prende cognizione di comunicazioni telegrafiche a lui non dirette, di comunicazioni a lui non dirette effettuate via radio-onde, filo o cavo, oppure di conversazioni telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se vi è interruzione o impedimento, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da lire centomila a un milione.

Chiunque rivela in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni o conversazioni ottenute con i mezzi di cui al comma precedente, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 4.**

I provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche sono disposti nella fase di istruzione

sommara e formale a norma del terzo comma del presente articolo, con decreto motivato e soltanto in caso di assoluta necessità, a carico delle persone nei cui confronti sia già stato iniziato un procedimento penale per delitti punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni.

I provvedimenti suddetti possono essere disposti anche a carico di persone nei cui confronti non sia già stato iniziato un procedimento penale, sempre che sussistano seri indizi che siano da loro stati commessi o stiano per essere commessi uno o più reati di cui agli articoli contenuti nel libro II, titolo VI, capi I, II, III del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) ed articoli 453 (falsificazione di monete), 575 (omicidio), 583 (lesioni gravi), 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 605 (sequestro di persona), 625 (furto aggravato), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta), 648 (ricettazione) del codice penale e per i reati di traffico e commercio di stupefacenti.

Il Procuratore della Repubblica deve chiedere al capo dell'ufficio istruzione del Tribunale l'autorizzazione ad emettere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Nelle ipotesi previste dal secondo comma, qualora, a seguito dei controlli eseguiti, gli indizi si rivelino privi di fondamento, il Procuratore della Repubblica è tenuto a portare a conoscenza dell'interessato l'avvenuta intercettazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, invitando il medesimo a prendere visione del relativo verbale e delle trascrizioni, nonchè ad ascoltare le registrazioni effettuate, delle quali ultime l'interessato può chiedere l'immediata distruzione.

In ogni caso, i provvedimenti di cui al primo e secondo comma possono riguardare soltanto gli apparecchi telefonici dei quali siano titolari le persone indicate in tali commi o quelli installati nelle loro abituali dimore.

#### Art. 5.

Presso ogni Procura della Repubblica funziona un ufficio attrezzato per intercettare o

prendere cognizione di comunicazioni telefoniche.

A tale ufficio, per il funzionamento degli impianti ivi istituiti, il Procuratore della Repubblica può assegnare soltanto ufficiali di polizia giudiziaria alle sue dipendenze, ai quali è fatto obbligo di osservare il segreto su tutti gli atti e le operazioni, nonchè sui risultati degli atti e delle operazioni che compiono, concorrono a compiere o ai quali assistono.

Soltanto tale ufficio può essere utilizzato dalle autorità giudiziarie e, nell'esercizio della giurisdizione penale, per l'esecuzione di provvedimenti diretti ad intercettare o prendere cognizione di comunicazioni telefoniche e per ogni altra attività inerente a tali operazioni.

Della custodia degli impianti di tali uffici è responsabile il Procuratore della Repubblica.

#### Art. 6.

I provvedimenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 dovranno indicare il giorno e l'ora della sottoscrizione, nonchè la durata delle attività ivi disposte, per un periodo di tempo che non potrà comunque superare, nel complesso, cinque giorni consecutivi e dovranno essere formati in tanti originali quanti ne occorrono per l'adempimento delle attività necessarie alla loro esecuzione.

Di tali provvedimenti deve essere fatta annotazione, secondo un ordine cronologico, in appositi registri, custoditi presso le Procure della Repubblica.

#### Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche deve essere documentata in apposito processo verbale, redatto contestualmente alle attività verbalizzate e contenente l'annotazione dei metodi utilizzati per le operazioni compiute, del giorno e dell'ora della loro esecuzione e delle persone che vi hanno preso parte.

Al verbale devono essere allegate le registrazioni relative, racchiuse in apposite custodie numerate, sigillate e successivamente accolte in un involucri sul quale è trascritto il numero della custodia ed è indicato il nome delle persone alle quali si riferiscono le conversazioni registrate.

La trascrizione sul verbale del contenuto delle registrazioni viene eseguita esclusivamente dall'ufficio della Procura che ometterà le parti di cui al comma successivo.

In nessuna fase o stato del processo può essere utilizzata o in qualunque modo inserita qualsiasi parte del materiale raccolto che riguardi persone o fatti estranei ai reati per i quali si procede.

È assolutamente vietata l'utilizzazione in ogni stato o fase del processo di elementi comunque raccolti in base ad operazioni non disposte od eseguite ai sensi della presente legge.

Il verbale e le registrazioni, entro cinque giorni dal loro compimento, sono messi a disposizione dei difensori, per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 8.

Dei verbali di cui al primo comma dell'articolo 7 e delle registrazioni ad essi allegate può essere data lettura in dibattimento soltanto a porte chiuse.

L'autorità giudiziaria, d'ufficio o su richiesta dei difensori, può disporre che siano escluse dagli atti processuali le comunicazioni intercettate che risultino estranee ai fini dell'accertamento della verità.

Dei verbali e delle registrazioni di cui al primo comma il giudice deve ordinare la distruzione quando gli stessi non siano più necessari ai fini di giustizia e, comunque, quando il procedimento penale per il quale sono stati acquisiti sia stato definito con sentenza irrevocabile.

#### Art. 9.

I procuratori generali della Repubblica debbono inviare annualmente al Parlamento un dettagliato rapporto sui provvedimenti

restrittivi della inviolabilità delle comunicazioni telefoniche.

Art. 10.

La fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito attraverso lo Stato, il commercio e la detenzione di apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3, nonchè l'esercizio di attività di manutenzione e di riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi, sono consentiti unicamente a ditte o a persone autorizzate a tali attività e sottoposte, per le attività medesime, al controllo delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Gli strumenti e gli apparati indicati nel comma che precede debbono essere catalogati in appositi registri tenuti dalle ditte e persone interessate e debbono essere sottoposti alla verifica delle autorità amministrative e di pubblica sicurezza; in tali registri le ditte o persone interessate debbono aver cura di indicare le caratteristiche di ciascun strumento ed apparato, gli elementi di identificazione ed i trasferimenti ai quali gli stessi vengono eventualmente assoggettati.

Delle autorizzazioni e delle verifiche di cui ai commi precedenti le autorità amministrative e di pubblica sicurezza sono tenute a dare immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Art. 11.

Chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, importa, esporta, fa transitare attraverso lo Stato, commercia o detiene apparati o strumenti comunque idonei ad operare intercettazioni delle comunicazioni di cui all'articolo 3 o esercita attività di manutenzione o riparazione di tali strumenti o apparati o di parti di essi è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a duecentomila lire.

## Art. 12.

I reati di cui alla presente legge, nonchè quelli previsti dagli articoli 616 e 618 del codice penale, sono perseguibili d'ufficio.

## Art. 13.

Sono abrogati l'articolo 617 del codice penale, l'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale, l'articolo 339 del codice di procedura penale, nonchè tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.